

Nota all'articolo 18

- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

Note all'articolo 20

- *La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3;*
- *La legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 è pubblicata nel B.U. 12 febbraio 1992, n. 4;*
- *La legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 11.*

Nota all'articolo 22

- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ambiente - Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente

REGOLAMENTO REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 4

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20 maggio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 898 del 3 luglio 2009

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 9, c. 1 della legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) ed in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale):
 - a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
 - b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
 - c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
 - d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
2. Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

- Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non

- assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- b) acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - c) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
 - d) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
 - e) insediamenti e installazioni esistenti: gli insediamenti e le installazioni nei quali si svolgono le attività di cui all'articolo 7 o che abbiano ottenuto apposito titolo edilizio, con espressa previsione della destinazione allo svolgimento delle predette attività, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - f) superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

- Articolo 3--

(Acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate)

1. I Piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006 programmano la realizzazione degli schemi fognari previsti dal Piano di tutela delle acque, stabilendo la separazione delle reti in modo da mantenere separati i reflui urbani dalle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate.

- Articolo 4 -

(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)

1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, alla disciplina di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e ad eventuali trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali o, nell'ambito del demanio marittimo portuale, da regolamenti disposti dalle Autorità Portuali.
2. Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma 1 le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia di cui al capo II.

- Articolo 5 -

(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA)

1. Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

- Articolo 6.-

(Tutela delle acque sotterranee)

1. È in ogni caso vietato lo scarico o l'immissione delle acque di cui all'articolo 1 in acque sotterranee.

Capo II. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

- Articolo 7 - (Ambito di applicazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
 - a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - b) le attività di distribuzione del carburante, come previsti e disciplinati dalla normativa vigente in materia;
 - c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
 - d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
 - e) i centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lett. a);
 - f) gli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato V alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006.

- Articolo 8 - (Recapiti)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate:
 - a) in rete fognaria;
 - b) in acque superficiali.

- Articolo 9 - (Piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 predispongono un piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato ad evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque meteoriche.
2. Il Piano, redatto in conformità all'Allegato A al presente regolamento, contiene informazioni utili ad individuare le sorgenti ed i tipi d'inquinamento e gli accorgimenti per consentire che l'impatto ambientale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'allegato V alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, indicando specificatamente i sistemi di trattamento previsti.
3. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. a) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al controllo degli scarichi.

- Articolo 10 - (Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. a) presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o di successiva integrazione, contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale.
2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori definiti dall'autorità competente per l'approvazione del piano di prevenzione e di gestione.

- Articolo 11 -
(Termini di adeguamento al piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività e degli impianti di cui all'articolo 7 provvedono all'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente:
 - a) entro i termini stabiliti dall'autorizzazione ambientale integrata, nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. a);
 - b) entro il termine stabilito nei relativi atti autorizzativi, in tutti gli altri casi.

- Articolo 12 -
(Norma transitoria)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. a), che abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale o successiva integrazione, presentano il piano di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 9 nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o di successiva integrazione, entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e, comunque, non oltre il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) che abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le relative istanze per l'esercizio di tali attività, presentano il piano di prevenzione e di gestione nei termini definiti dall'autorità competente.
3. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 in esercizio si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro otto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 10 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

Allegato A.
Piano di prevenzione e di gestione (Articolo 9)

1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

Il Piano di prevenzione e di gestione è redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento e contiene la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:
 - 1.1. l'indicazione delle superfici scolanti, come definite all'articolo 2 lett.f), con specificazione della relativa destinazione d'uso;
 - 1.2. l'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 1.3. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti;
 - 1.4. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 1.5. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 1.6. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;
2. una relazione tecnica che illustri:
 - 2.1. le attività svolte nell'insediamento;
 - 2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
 - 2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 2.4. il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
 - 2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;
 - 2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
 - 2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
 - 2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;
 - 2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto;
 - 2.10. gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell'autorità competente all'approvazione del piano della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree di cui al punto 1.1.2. ;
3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:
 - 3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
 - 3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
 - 3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

2. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione

Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione, da correlare alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono formulate, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, tenendo conto dei seguenti criteri generali.

- 2.1.1. Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione

delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.

- 2.1.2** In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate e' tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformita' alla vigente normativa.
- 2.1.3** Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio devono essere convogliate in una apposita rete di raccolta per il loro successivo smaltimento; tale rete deve essere dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari ad uno per tutte le superfici scolanti.
- 2.1.4.** Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere raccolte in apposita vasca di stoccaggio dimensionata per contenere un volume dell'ordine di 50 m³ per ettaro di superficie scolante.
- 2.1.5.** Le acque di prima pioggia e di lavaggio raccolta nella vasca di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore dal loro stoccaggio.
- 2.1.6.** I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili.